

Quesito in tema di lavoro notturno.

(Risposta a quesito 21 dicembre 2016)

Il Consiglio superiore della magistratura,

“- letta la nota del 3 maggio 2016 con la quale il dott. ..., sostituto procuratore in servizio alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di ..., rivolge i seguenti quesiti: <<1) se la fascia oraria del turno notturno corrisponda a quella prevista dal D.P.R. 66/2003 (24:00 – 5:00); 2) se il recupero per “turno notturno” consegua alla semplice reperibilità telefonica in ore notturne, ovvero sia previsto soltanto nei casi in cui il magistrato abbia concretamente risposto a chiamate in ore notturne per ragioni d’ufficio, ovvero sia intervenuto, assicurando la sua presenza sul posto, o adottando provvedimenti; 3) come debba determinarsi la durata del “periodo di assenza dall’ufficio” per effetto del lavoro notturno. In particolare, se il recupero corrisponda ad un giorno di riposo per ciascuna notte dedicata al turno; 4) se, in caso di coincidenza di lavoro notturno e festivo, conseguano uno o più giorni di riposo compensativo>>;

- premesso che tale nota è stata assegnata dal Comitato di presidenza “alla Quarta e Settima Commissione, per quanto di rispettiva competenza”;

- che la Settima Commissione, nella seduta del 27 ottobre 2016, ha dichiarato il non luogo a provvedere;

- premesso anzitutto, quanto al merito, il contenuto della circolare consiliare n. P6199/2015 del 27 marzo 2015 (modificativa della precedente circolare n. P 10588/2011 del 22 aprile 2011) e della successiva nota di chiarimento del 20 aprile 2016, in particolare quanto al punto n. 7), intitolato “turni festivi e notturni”;

- ritenuto che, seguendo nella risposta lo stesso ordine dei quesiti posti dal dott. ..., il concetto di turno notturno non possa che riferirsi all’arco temporale dalle ore 24:00 alle ore 5:00, così come indicato dall’unica fonte normativa esistente in materia, ossia il D.Lgs. n. 66/2003 (cfr. art. 1.2, lettera d), pur nella sua non completa applicabilità al lavoro giudiziario;

- considerato poi che questo Consiglio, nella già richiamata nota di chiarimento del 20 aprile 2016, ha stabilito, relativamente ai “turni festivi e notturni”, che “i magistrati che svolgono turni festivi e notturni potranno beneficiare di un periodo di assenza dall’ufficio, immediatamente finito il turno ed i suoi eventuali adempimenti o, su loro richiesta, successivamente, concordandolo con il dirigente”;

- che, per la concretizzazione e quantificazione di tale periodo di assenza, va puntualizzato che l’attività del personale di magistratura non è soggetta ad una rigida predeterminazione dell’orario di lavoro, anche perché non si esaurisce nel compimento delle attività di udienza e di camera di consiglio, ma comporta lo svolgimento pure di attività di aggiornamento professionale, di studio e di redazione dei provvedimenti, da svolgersi senza predeterminazione di orario e al di fuori delle sedi giudiziarie;

- che pertanto, come scritto nella recente risposta a quesito 290/VV/2016 (approvata nella seduta del 5 ottobre 2016), ai magistrati non è direttamente applicabile la disciplina generale del pubblico impiego contenuta nell’art. 35 del D.P.R. n. 10/1957;

- che, di conseguenza, proprio per la peculiare natura del lavoro giudiziario, per la quantificazione del periodo di assenza dall’ufficio una volta terminato il turno notturno, non sono applicabili automatismi di natura temporale e quantitativa;

- che, piuttosto, occorre che la durata e la quantificazione dell’assenza siano concordate con il dirigente, valutando comparativamente le attività lavorative effettivamente svolte dal magistrato durante il periodo di turno notturno (anche sulla base di quanto lo stesso magistrato avrà dichiarato, sotto la propria personale responsabilità) e le esigenze organizzative dell’ufficio;

- che nella stessa direzione va la già citata risposta a quesito 290/VV/2016, dove si scrive che “il recupero va fruito, tenuto conto delle esigenze organizzative dell’ufficio e previa comunicazione

verbale al dirigente dell'ufficio, in un giorno il più possibile vicino a quello in cui si sono esauriti i successivi adempimenti procedurali connessi al turno, in considerazione della ratio di recupero”;

- ritenuto, infine, che il periodo di assenza dall'ufficio, di cui il magistrato può beneficiare, non possa raddoppiare (anche se il periodo di turno notturno sia stato prestato in un giorno festivo) e debba comunque sempre calibrarsi all'entità del lavoro notturno svolto, nei termini anzidetti;

- che, a tal fine, l'eventuale cumulo tra turno notturno e turno festivo prospettato dal dott. ... non trovi base in alcuna fonte normativa, primaria o secondaria: cumulo che, del resto, non sarebbe condivisibile anche solo su un piano logico, posto che la coincidenza di un periodo notturno con un giorno festivo non determina una sommatoria meramente algebrica di impegno supplementare;

- ritenuto infine opportuno evidenziare che, in caso di una pluralità di giorni di turni notturni, i consequenziali recuperi debbano anch'essi essere necessariamente concordati con il dirigente dell'ufficio, il quale dovrà ancor di più bilanciare il relativo diritto con le esigenze di funzionalità dell'ufficio (meritevoli di considerazione anche e soprattutto negli uffici di dimensioni medio/piccole).

Pertanto il Consiglio

delibera

- di rispondere ai quesiti di cui in premessa nei termini che seguono: 1) la fascia oraria del turno notturno è quella che va dalle ore 24:00 alle ore 5:00; 2) il recupero per turno notturno va rapportato alle attività effettivamente svolte durante il turno; 3) il recupero per turno notturno dovrà essere concordato con il capo dell'ufficio, il quale dovrà bilanciare le esigenze dell'ufficio con la natura delle attività svolte dal magistrato durante il turno; 4) in caso di turno notturno svoltosi in una giornata festiva il periodo di assenza per recupero è equivalente a quanto stabilito al punto 3).”